



Comune di Roseto degli Abruzzi
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

(art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013)

INDICE

ART. 1 - PRESUPPOSTO.....	3
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	6
ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	6
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO (ESCLUSIONI).....	6
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	7
ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	8
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	9
ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PIANO FINANZIARIO	9
ART. 10 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	10
ART. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ART. 15 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	12
ART. 16 - DICHIARAZIONE	13
ART. 17 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	13
ART. 18 - ESENZIONI	14
ART. 19 - RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	15
ART. 20 - RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	15
ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	15
ART. 22 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO	16
ART. 23 - DISPOSIZIONI ATTIVITA' DI AGRITURISMO E AGRICAMPING	17
ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO	17
ART. 25 - MODALITA' DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO.....	18
ART. 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE STAGIONALI O AD USO DISCONTINUO MA RICORRENTE – COMPOSTAGGIO	18
ART. 27 - ALTRE AGEVOLAZIONI	19
ART. 27 - bis - RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNUALITA' 2021 – UNA TANTUM.....	21
ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	22
ART. 29 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E ESENZIONI.....	22
ART. 30 - TRIBUTO GIORNALIERO	22
ART. 31 - TRIBUTO PROVINCIALE	23
ART. 32 - POTERI DEL COMUNE	23
ART. 33 - RISCOSSIONE	23
ART. 34 - MINIMI RISCOUOTIBILI.....	24
ART. 35 - RIMBORSO DEL TRIBUTO	24
ART. 36 - MEZZI DI CONTROLLO	24
ART. 37 - ACCERTAMENTI	25
ART. 38 - SANZIONI.....	26
ART. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA	26
ART. 40 - RAVVEDIMENTO	26
ART. 41 - CONTENZIOSO.....	27
ART. 42 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	27
ART. 43 - NORMATIVA DI RINVIO	28
ART. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
ART. 45 - NORME ABROGATE.....	28
ART. 46 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	28

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati nel presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati ad abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Linee Guida per la gestione dei servizi di igiene ambientale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla

raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà **tra i componenti del nucleo familiare e/o tra coloro che detengono in comune i suddetti locali od aree** nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dall'effettivo utilizzo, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, escluse quelle tassabili aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO - (ESCLUSIONI)

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, *come a titolo esemplificativo*:

- a) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree adibite in via esclusiva al transito (spazi di manovra) o alla sosta gratuita dei veicoli, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati.
- f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e comunque tutti i locali con altezze effettive inferiori a m 1,5;

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Per le utenze domestiche, anche in assenza di utenze o di arredi, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

4. Alle utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi) viene applicata una tariffa corrispondente alla quota fissa della categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 507/1992e s.m.i.

2. La superficie calpestabile è misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte che abbia un'altezza non superiore a mt. 1,50.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile è rideterminata, a regime, dall'80% della superficie catastale di cui ai criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 (catasto metrico).

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella in cui si producono rifiuti speciali.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali direttamente funzionali all'esercizio dell'attività, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, per l'area esterna si calcola una superficie pari a mt. sei di larghezza per cinque metri di lunghezza su ambo i lati di ciascuna colonnina di erogazione (30 mq.), salvo minori superfici rilevabili sul posto, come ad es. serie di colonnine allineate (In tal caso si considera sempre la larghezza di mt. 6 e i 5 metri di lunghezza si aggiungono a quella effettiva delle colonnine allineate). Le attività situate nell'area distributore di carburante relative a bar, autolavaggio, officina ecc... non direttamente collegate al servizio di erogazione del carburante, sono assoggettate a separata tassazione.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici, magazzini) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D.Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge 147/13) secondo il sistema di tariffazione unica per attività prevalente.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologie attività	% di riduzione
Gommista	80
Officina per riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto e simili	60
Officina di carpenteria metallica, impiantistica e	60

settore edilizia e simili	
Tipografia, serigrafia, stamperia, vetreria e tipolitografia e simili	60
Attività di lavanderia, tintoria e simili;	60
Autocarrozzeria e falegnameria, verniciatore in genere, laboratorio ceramiche e simili	50
Studio medico e dentistico, laboratorio di analisi, radiologico, odontotecnico e simile	30
Struttura ospedaliera-sanitaria, istituto di cura pubblico e privato e simili	30

3. In caso la produzione di rifiuti speciali, non rientri tra le attività individuate nella tabella che precede, è applicata la riduzione corrispondente all'attività ad essa più simile in termini di produzione quantitativa di tali rifiuti.

4. Per fruire dell'esclusione/abbattimento prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali) distinti per codice CER e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene applicata la riduzione, idonea certificazione dell'avvenuto smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e s.m.i., le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto ed approvato nelle forme di legge.
3. Tutti gli uffici comunali interessati, ed in particolare il settore ambiente, sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 10

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime, a loro volta, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabella 3a e 4a del DPR 158/99.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 11

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, tab. 1a del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con le modifiche introdotte nel presente regolamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 12

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. collaboratrici familiari, assistenti che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti residenti e **non residenti** non vengono conteggiati nel nucleo familiare, tranne nel caso si tratti di unico occupante, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
-il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi, anche nel corso di due anni successivi;

-il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente tranne nel caso sia unica occupante;

-il soggetto sia persona ospitata presso centri di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;

-il soggetto abbia un diverso domicilio dovuto a motivi di volontariato.

La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al presente comma decorre dalla data di presentazione della relativa istanza .

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli iscritti AIRE in altri Comuni, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza e fino alla determinazione dell'effettivo numero dei componenti da risultanze anagrafiche dei comuni di residenza e/o da verifiche da parte del nucleo antievasione della P.M. che supporta il servizio tributi, quello di 2 unità.

4. Rientrano nella classificazione delle utenze domestiche:

- i bed & breakfast nel caso in cui l'attività venga svolta nello stesso immobile di residenza;
- gli appartamenti/le case vacanza vestite in modo non imprenditoriale.

Il calcolo del tributo prende in considerazione la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a 6 o più.

5. Rientrano nella classificazione delle utenze non domestiche:

- i Bed and Breakfast nel caso in cui l'attività venga svolta in un immobile non di residenza;
- gli appartamenti/le case vacanza nel caso siano gestiti in forma imprenditoriale.

Il calcolo del tributo prende in considerazione la tariffa prevista per la categoria 8 Alberghi senza ristorazione. Le tariffe, in considerazione dell'uso non continuativo, ma ricorrente, verranno ridotte, nella quota fissa e nella quota variabile, del 25%.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con le modifiche introdotte per gli anni 2014 e 2015 nel presente regolamento.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con le modifiche introdotte per gli anni 2014 e 2015 nel presente regolamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 05. Stabilimenti balneari
 06. Autosaloni, esposizioni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
 10. Ospedali
 11. Uffici e Agenzie,
 12. Banche e istituti di credito, **studi professionali**
 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
 23. Birrerie, hamburgerie, mense
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
2. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 16 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro soggetto della famiglia stessa nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

ART. 17 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, anche utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal servizio tributi sul sito istituzionale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice identificativo dell'attività elaborato da Ag. Entrate, ISTAT, Unioncamere –ATECO- sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. In caso di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente regolamento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree o se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

10. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ART. 18 ESENZIONI

1. Sono esentati dalla tari:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione – utenze domestiche - prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) gli immobili - utenze non domestiche – privi di arredo e contratti di fornitura di servizi a rete e in assenza di atti assentiti o autorizzazioni anche taciti allo svolgimento di attività ;
- c) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato (chiese e sagrestie), con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

ART. 19
RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 20
RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è calcolata nella misura di 0,20 euro/kg di rifiuti avviati al riciclo per l'anno di riferimento, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o da altra idonea documentazione. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, presentando all'ufficio la documentazione attestante il recupero o riciclo prevista dalla legge (mod, formulari, registri di carico/scarico) e verrà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 22

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi via PEC all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi e pubblicato nell'apposita pagina del sito del Comune di Roseto degli Abruzzi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, bidoni, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi all'inizio del possesso o della detenzione dei locali contestualmente alla dichiarazione di inizio/variazione utenza non domestica specificando se la decorrenza dell'opzione è immediata o dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono richiederlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC all'indirizzo indicato, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 23

DISPOSIZIONI ATTIVITA' DI AGRITURISMO E AGRICAMPING

I rifiuti prodotti dalle attività di agriturismo ed agri-campeggio, in quanto rifiuti connessi all'attività agricole, sono considerati speciali e quindi esonerati ex-lege dalla applicazione della Tari e dal servizio pubblico, ai sensi della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal D.Lgs. 116/2020. A far data dal 1 luglio 2021 tali rifiuti speciali non saranno più conferibili al servizio pubblico.

Per il periodo transitorio (1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021), poiché le relative utenze, per le superfici già iscritte a ruolo, hanno regolarmente usufruito del servizio pubblico di raccolta, la tassa rifiuti sarà così applicata:

Attività di Agriturismo

- 1) Le attività di agriturismo saranno inserite nella categoria tariffaria n. 7 “Alberghi con ristorante”, eccetto l'attività agrituristica di solo pernottamento con prima colazione che sarà inserita nella categoria tariffaria n. 8 “Alberghi senza ristorante”.
- 2) Le tariffe, in considerazione dell'uso non continuativo ma ricorrente, verranno ridotte, nella quota fissa e nella quota variabile, del 25%.

Attività di Agricamping

- 1) Le attività di agri camping saranno inserite nella categoria tariffaria n. 4 “ campeggi/distributori carburanti/impianti sportivi”.
- 2) Le tariffe, in considerazione dell'uso non continuativo ma ricorrente, verranno ridotte, nella quota fissa e nella quota variabile, del 25%.

ART. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno, tenute interamente a disposizione o adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro uso limitato e discontinuo nell'anno solare: riduzione del 25%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%, in alternativa alla riduzione di cui al punto c);
- c) ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di

convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando le verifiche del servizio tributi anche per il tramite del nucleo antievasione della P.M.;
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%;
4. Potranno beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze domestiche che dispongono nella propria abitazione di un giardino, di un orto o di un parco e che dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto.
5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita comunicazione attestante l'avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio, corredata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto della compostiera e della restituzione del contenitore di rifiuto organico;
6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente;
7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l'accesso dei funzionari dell'Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in caso di mancato o improprio utilizzo il servizio tributi procederà alla revoca del beneficio con recupero della tassa a partire dall'anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per cui sarà ancora possibile al momento dell'accertamento procedere al recupero a termini di legge.
8. La riduzione non sarà applicata alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

ART. 25 MODALITA' DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO

- 1) La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della Società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio e la restituzione del contenitore dell'organico.

ART. 26 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE STAGIONALI O AD USO DISCONTINUO MA RICORRENTE – COMPOSTAGGIO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da DIA/SCIA acquisita a termini di legge dai competenti Organi.
3. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, alla stregua delle utenze domestiche;

4. Potranno beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze non domestiche che dispongono, nella struttura in cui è svolta l'attività, di un giardino, di un orto o di un parco e che dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto.
5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita comunicazione attestante l'avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio, corredata dalla documentazione relativa all'acquisto/consegna della compostiera e dalla restituzione del bidone per l'organico;
6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede.
7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l'accesso dei funzionari dell'Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in caso di mancato o improprio utilizzo il servizio tributi procederà alla revoca del beneficio con recupero della tassa a partire dall'anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per cui sarà ancora possibile al momento dell'accertamento procedere al recupero a termini di legge.
8. La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.
9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 75% ai locali, occupati dagli oratori parrocchiali. La riduzione non è applicabile ai locali destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 27
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

SOGGETTI PASSIVI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE		MISURA PERCENTUAL E RIDUZIONE TARIFFA TARI ABITAZIONE PRINCIPALE	REQUISITI OGGETTIVI NOTE
1	Portatori di Handicap grave riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 - Il beneficio è riconosciuto anche a favore di soggetto passivo diverso dal portatore di handicap grave, purchè la TARI sia riferita all'abitazione principale ove risiede stabilmente il disabile	50%	-Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 - Reddito dei componenti della famiglia del disabile cumulativamente inferiore ad € 15.000,00 (imponibile IRPEF) TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile e i suoi familiari
2	Idem	40%	-Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 posseduta - Reddito dei componenti della famiglia del disabile cumulativamente inferiore ad € 30.000,00 (imponibile IRPEF) TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile e i suoi familiari

3	Idem	20%	- Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 posseduta TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile e i suoi familiari a prescindere dal reddito posseduto dai componenti della famiglia del disabile
4	Pensionati facenti parte di nucleo familiare a sé stante (n. 2 pensionati)	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente i due pensionati alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi abbiano un reddito inferiore a € 18.000,00 (imponibile IRPEF)
5	Pensionato che vive da solo (famiglia mononucleare)	20%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente il pensionato alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè abbia un reddito inferiore a € 9.000,00 (imponibile IRPEF)
6	Pensionato con coniuge a carico in età pensionabile (nucleo familiare sè stante)	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il pensionato e il coniuge a carico in età pensionabile alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi abbiano un reddito inferiore a € 18.000,00 (imponibile IRPEF)
7	Soggetto che abbia all'interno della propria famiglia almeno 3 figli conviventi minori, disoccupati o studenti.	40%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 40.000,00 (imponibile IRPEF) elevato di € 5.000,00 per ogni figlio convivente minore, disoccupato o studente, superiore a tre.
8	Soggetti appartenenti a famiglie composte da almeno 4 componenti	30%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 15.000,00 (imponibile IRPEF)
9	Soggetti appartenenti a famiglie composte da almeno 5 componenti	50%	TARI relativa all'abitazione principale ove risiede stabilmente la famiglia alla data del 1 ^a gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa abbiano un reddito inferiore a € 15.000,00 (imponibile IRPEF)

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune).

3. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare istanza all'Ufficio tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi su apposita modulistica predisposta dall'Ente. L'utente è, altresì, obbligato a

dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai contribuenti che siano in regola con i pagamenti entro le date previste per il versamento Tari degli anni precedenti e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate. Per le annualità successive le agevolazioni saranno applicate senza la necessità di una nuova richiesta purchè continuino a sussistere le condizioni che hanno determinato la richiesta. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 27 - bis

RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNUALITA' 2021 – UNA TANTUM

1. Per l'annualità 2021 la tariffa si applica in misura ridotta alle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

2. La riduzione è così articolata:

- a) **riduzione del 10% della TARIFFA VARIABILE** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività (di cui all'art. 14 del presente regolamento):
 - 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
 - 04. sottocategoria: distributori carburanti;
 - 11. sottocategoria: Uffici;
 - 12. sottocategoria: studi professionali;
 - 17. Barbiere, estetista, parrucchiere;
 - 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista);
 - 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
 - 21. Attività artigianali di produzione beni specifici;

- b) **riduzione del 20% della TARIFFA VARIABILE** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività (di cui all'art. 14 del presente regolamento):
 - 06. Autosaloni, esposizioni;
 - 07. Alberghi con ristorante;
 - 08. Alberghi senza ristorante;

- c) **riduzione del 30% della TARIFFA VARIABILE** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività (di cui all'art. 14 del presente regolamento):
 - 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
 - 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;

- d) **riduzione del 50% della TARIFFA VARIABILE** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività (di cui all'art. 14 del presente regolamento):
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 - 23. Birrerie, hamburgerie, mense;
 - 24. Bar, caffè, pasticceria;
- e) **riduzione del 100% della TARIFFA VARIABILE** a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività (di cui all'art. 14 del presente regolamento):
- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.);
 - 02. Cinematografi, teatri;
 - 04. Sottocategoria: impianti sportivi e palestre;
 - 09. Sottocategoria: case di cura e di riposo;
 - 11. Sottocategoria: agenzie di viaggio, sale giochi e scommesse;
 - 30. Discoteche, night club

3. La riduzione trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la riduzione dovuta solo per l'annualità 2021.

4. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 2 è condizionato all'ammontare dell'importo che sarà assegnato al Comune di Roseto degli Abruzzi a valere sui 600 milioni di euro stanziati sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del DL "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ed ha valenza solo per l'anno 2021.

ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 29 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, il costo delle riduzioni/esenzioni e detassazioni previste dalla legge e dal presente regolamento resta a carico dei contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.

ART. 30 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica raddoppiata.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche così come disciplinate dal presente regolamento;
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Gli uffici comunali preposti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e il nucleo antievasione della P.M. sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni riscontrate, anche abusive.

ART. 31 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 32 POTERI DEL COMUNE

1. Al funzionario responsabile della TARI sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 33 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno. **L'eventuale mancata ricezione dell'invito al pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, **avviso di accertamento esecutivo**.

4. **L'ufficio tributi, anche nell'ambito dell'attività di sportello, può procedere all'annullamento degli avvisi bonari di pagamento, qualora dovesse accertare la necessità di procedere ad una rettifica degli importi richiesti. In tali casi può provvedere all'immediata generazione di nuovi avvisi che vengono consegnati o recapitati al contribuente.**

ART. 34 MINIMI RISCOUOTIBILI

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 35 RIMBORSO DEL TRIBUTO

1. Il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di rimborso da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'Ufficio tributi dispone il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 36 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L.311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 37 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Per gli avvisi d'accertamento notificati a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale limite d'importo non opera in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, con riferimento al medesimo periodo d'imposta o a periodi d'imposta diversi.

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali compresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dal tributo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributario comunale le banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi

all'esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente).

ART. 38 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dai commi 695 – 699 dell'art. 1 legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- b) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- c) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- d) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

ART. 39 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ART. 40 RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 33 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta in base alle disposizioni vigenti.

ART. 41 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo e l'ingiunzione per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 31 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

ART. 42 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo e l'ingiunzione, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni.
5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

ART. 43
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della legge 147/2013 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 44
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 45
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 46
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2021.